

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialisti in esecuzione per debiti e fallimento negli indirizzi professionali

- **esecuzione per debiti**
- **fallimento**

Modifica del **08 NOV. 2023**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 26.02.2015 per l'esame professionale federale per specialisti in esecuzione e fallimento nelle opzioni esecuzione e fallimento è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

Per l'insieme del regolamento d'esame, i termini «esame professionale» saranno sostituiti con «esame di professione» e «opzione» con «indirizzo professionale».

2.1.2 (...)

Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2.2 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

¹ RS 412.10

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

(...)

c) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;

(...)

e) *abrogato*

(...)

3.3.1 All'esame sono ammessi, che:

- a) sono in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente;
- b) possono attestare almeno 2 anni di pratica nel settore esecuzioni e fallimenti, uno dei quali durante gli ultimi 2 anni;
- c) non sono inseriti nel casellario giudiziale con un'annotazione che comprometta la possibilità di svolgere la professione;
- d) hanno pagato la tassa d'esame.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale federale, indirizzo professionale esecuzione per debiti**
- (...)
- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Specialist in Debt Collection and Bankruptcy, Federal Diploma of Higher Education, Option: Debt Collection**

- **Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale federale, indirizzo professionale fallimento**

- (...)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Specialist in Debt Collection and Bankruptcy, Federal Diploma of Higher Education, Option: Bankruptcy**

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale federale per specialisti in esecuzione e fallimento nelle opzioni

- **Esecuzione**
- **Fallimento**

del **26 FEB 2015**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame federale è volto a verificare il possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per svolgere un'attività professionale complessa che richiede un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti in esecuzione e fallimento svolgono esecuzioni forzate per crediti denominati in moneta in Svizzera secondo il diritto svizzero, preservando in egual misura gli interessi di tutti i soggetti interessati dal procedimento (debitori, creditori e terzi). Oltre alla gestione professionale dei rapporti con i soggetti interessati dalla procedura, la condotta e la formazione dei collaboratori rappresentano mansioni aggiuntive dell'attività professionale.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti dell'opzione Esecuzione fanno valere crediti monetari o pretese di garanzia (esecuzione speciale) non contestati o giudizialmente accertati, mentre quelli dell'opzione Fallimento determinano i crediti di tutti i creditori fatta salva la verifica giudiziale, realizzano l'intero patrimonio del debitore e distribuiscono il ricavo tra i creditori (esecuzione generale). Hanno conoscenza dei fondamenti giuridici e li applicano nell'esercizio della loro professione. Comunicano in modo comprensibile con tutti i partecipanti al procedimento, in maniera consona agli interlocutori e con la sensibilità necessaria. Gli specialisti in esecuzione e fallimento assumono generalmente funzioni guida, che è anche il requisito essenziale per la formazione dei collaboratori.

1.23 Esercizio della professione

La legge stabilisce per gli specialisti in esecuzione e fallimento un notevole margine di manovra nell'esercizio della loro attività. Eseguono le loro attività in modo neutrale e conformemente alla legge. Sono in grado di trattare anche casi complessi, sono psicologicamente resistenti e sanno farsi valere. Si contraddistinguono per flessibilità, capacità decisionali, abilità psicologiche e senso di responsabilità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Grazie all'esecuzione delle decisioni degli organi legislativi, gli specialisti in esecuzione e fallimento forniscono un contributo decisivo alla sicurezza del diritto e a un'economia ben funzionante nonché alla pace giuridica.

1.3 Organo responsabile

1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera per l'esame professionale per specialisti in esecuzione e fallimento (ASEPSEF)

1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 5-9 membri e nominata dall'assemblea generale di ASEPSEF per un periodo di 4 anni.

2.1.2 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.2.1 La commissione d'esame

- a) elabora le direttive inerenti al regolamento d'esame, le quali sono emanate dal organo responsabile e aggiornate periodicamente ;
- b) stabilisce le tasse d'esame previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di ASEPSEF;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) stabilisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega previa approvazione della Commissione qualità di ASEPSEF;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le richieste e i ricorsi;
- j) è responsabile dell'allestimento di preventivi e della fatturazione degli esami;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli e prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione, conformemente alle esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.3.1 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e, qualora lo richieda, la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.1.1 L'esame è pubblicato 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare
- le date d'esame
 - la tassa d'esame
 - l'ufficio d'iscrizione
 - il termine d'iscrizione
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione comprende:

- a) il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato;
- b) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- c) le copie dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- d) un estratto del casellario giudiziale risalente a non più di sei mesi prima;
- e) un estratto del registro delle esecuzioni risalente a non più di sei mesi prima;
- f) l'indicazione della lingua d'esame;
- g) l'indicazione dell'opzione (Esecuzione o Fallimento);
- h) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- i) la ricevuta di pagamento della tassa d'esame;
- j) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

- 3.3.1 All'esame sono ammessi coloro che
- a) possono attestare almeno 2 anni pratica nel settore esecuzioni e fallimenti, uno dei quali durante gli ultimi 2 anni;
 - b) non sono inseriti nel casellario giudiziale con un'annotazione che comprometta la possibilità di svolgere la professione;
 - c) hanno pagato la tassa d'esame.
- 3.3.2 La decisione relativa all'ammissione all'esame è comunicata per iscritto ai candidati almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici e citare l'istanza competente a cui inoltrare il ricorso, nonché il termine di presentazione del ricorso stesso.

3.4 Spese

- 3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame al momento dell'iscrizione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale viene riscosso separatamente.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2 si ritirano entro i termini stabiliti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.4.3 Chi non supera l'esame non hanno diritto ad alcun rimborso.
- 3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è stabilita dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto dell'insieme dell'esame.
- 3.4.5 Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale sono a carico dei candidati.
- 3.4.6 Le spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati soddisfano le condizioni d'ammissione o se nell'anno precedente non si è svolto nessun esame.
- 4.1.2 I candidati possono sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese o italiano.
- 4.1.3 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione comprende:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo e dell'orario dell'esame, nonché degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.2.2 Decorso tale termine il ritiro è consentito solo se giustificato da motivi validi.
Costituiscono motivi validi:
 - a) servizio militare, civile o di protezione civile non previsto;
 - b) malattia, infortunio o maternità;
 - c) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.2.3 Il ritiro deve essere tempestivamente comunicato per iscritto alla commissione d'esame e accompagnato dai documenti giustificativi.

4.3 Esclusione

- 4.3.1 È escluso dall'esame chi:
 - a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.3.2 L'esclusione dall'esame deve essere disposta dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.3 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. Il rappresentante della SEFRI è invitato per tempo alla riunione.
- 4.5.2 I parenti e i superiori o ex superiori, i collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 PARTI DELL'ESAME E REQUISITI

5.1 Parti dell'esame

L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Ponderazione	Durata
1 Processi definiti dalla LEF e relative condizioni quadro giuridiche per l'opzione scelta	scritto	4	5,0 h
2 Basi della LEF e relativo regolamento, organizzazione professionale ed etica professionale	scritto	2	1,5 h
3 Organizzazione statale	scritto	1	1,0 h
4 Contabilità generale	scritto	1	1,5 h
5 Comunicazione, gestione crisi e condotta	a) scritto	1	1,0 h
	b) orale		0,5 h
6 Processi definiti dalla LEF e relative condizioni quadro giuridiche per l'opzione scelta	orale	3	1,0 h
Totale			11,5 h

Parte 1: Processi definiti dalla LEF e relative condizioni quadro giuridiche per l'opzione scelta

Opzione Esecuzione: è esaminato il livello di conoscenza dei candidati in merito al procedimento di ricevimento, di continuazione, di pignoramento e di realizzazione e al procedimento di garanzia, nonché all'ordinanza sulle tasse. I candidati sono in

grado di redigere un verbale di pignoramento complesso con calcolo del minimo d'esistenza, nonché di preparare una realizzazione di beni mobili e di pegni immobiliari. Conoscono le tempistiche e l'andamento formale della vendita all'asta.

Opzione Fallimento: è esaminato il livello di conoscenza dei candidati in merito allo svolgimento del procedimento fallimentare. I candidati sono in grado di fare un inventario complesso, di redigere una graduatoria e un elenco degli oneri. Sono in grado di preparare una realizzazione di beni mobili e di pegni immobiliari. Conoscono le tempistiche e l'andamento formale della vendita all'asta.

Parte 2: Basi della LEF e relativo regolamento, organizzazione professionale ed etica professionale

I candidati sono in grado di comprendere e applicare le diverse ordinanze durante il normale andamento di un procedimento fallimentare e di esecuzione, in particolare la parte generale della LEF. Hanno inoltre dimestichezza con le direttive professionali etiche. L'esame comprende pertanto diverse prove pratiche e realistiche mutuamente dalla legislazione. Queste comprendono tutte le materie.

Parte 3: Organizzazione statale

È esaminato il livello di conoscenza dei candidati in merito ai principi fondamentali e ai diritti fondamentali: i candidati devono essere in grado di applicarli in particolare in situazioni speciali. Per quanto riguarda il diritto statale federale e il diritto amministrativo, sono esaminate le linee direttrici. Per quanto riguarda l'organizzazione statale, i concetti fondamentali sono oggetto d'esame e devono essere applicati per le questioni relative alla LEF.

Parte 4: Contabilità generale

Le conoscenze dei candidati comprendono la parte della contabilità generale a livello di conoscenza approfondita, ad es. per la contabilità generale di un incaricato di questioni fiduciarie. I candidati sono in grado di leggere e analizzare un bilancio e un conto economico, elaborare e realizzare indicatori come il calcolo del flusso monetario, il rendiconto finanziario e le cifre per l'analisi del bilancio d'esercizio. Sono in grado di analizzare la complessità della contabilità. Le conoscenze sono inoltre testate sulla base di domande teoriche concrete.

Parte 5: Comunicazione, gestione crisi e condotta

a) Prova scritta: nella parte d'esame scritta sono esaminate le conoscenze dei candidati in merito alla gestione crisi e alla condotta sulla base di esempi pratici e domande. I candidati ricevono un caso pratico e devono essere in grado di individuare possibili soluzioni con diverse varianti. Inoltre, sono esaminate le conoscenze teoriche mediante domande concrete.

b) Prova orale: i candidati devono tenere una presentazione su un argomento specialistico o relativo alla condotta e metterlo in pratica. È valutato principalmente come si presenta il candidato. In che modo avviene la comunicazione, in quale forma sono utilizzati ausili, com'è la spiegazione, ecc.

Parte 6: Processi definiti dalla LEF e relative condizioni quadro giuridiche per l'opzione scelta

Nella prima parte dell'esame, suddiviso a sua volta in tre parti, i candidati devono tenere una relazione specialistica della durata di 10 minuti dopo essersi preparati

per 10 minuti. Il pubblico al quale è destinata la relazione è definito e sono valutate principalmente le conoscenze specialistiche.

La seconda parte consiste in un colloquio tra periti. Per 20 minuti, i periti pongono domande specialistiche. È esaminata l'esattezza delle risposte.

Il colloquio con il cliente rappresenta la parte conclusiva di questo esame orale. I periti assumono un determinato ruolo e per 20 minuti conversano con i candidati riguardo a uno o più argomenti specialistici. Durante il gioco di ruolo sono valutati il comportamento e il contenuto delle risposte.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.2.1 La commissione d'esame elabora le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame, le quali sono emanate dal organo responsabile (di cui al punto 2.2.1 lett. a)
- 5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame 1, 2 e 6.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.2.1 Le note parziali dell'esame da 1 a 6 sono espresse con punti interi o mezzi punti conformemente al punto 6.3.
- 6.2.2 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame ed è arrotondata a un decimale.

6.3 Valori delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti, le note inferiori a 4 indicano un'insufficienza.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.4.1 L'esame è superato se:
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4,0;
 - le note delle parti 1 e 6 raggiungono almeno il 4,0;
 - solo la nota di una parte d'esame è inferiore al 4,0;
 - nessuna nota parziale è inferiore al 3,0.
- 6.4.2 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta senza motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.

- 6.4.3 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame riceve l'attestato professionale federale.
- 6.4.4 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.5.1 Coloro che non hanno superato l'esame hanno la possibilità di ripeterlo due volte.
- 6.5.2 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali non è stata raggiunta la nota 4,5.
- 6.5.3 Per l'iscrizione e l'ammissione sono valide le stesse condizioni applicabili al primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- *Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale federale, opzione Esecuzione per debiti*
- *Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet fédéral, orientation Poursuite pour dettes*
- *Fachfrau / Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Betreuung*

Per la versione inglese si consiglia la dicitura: "*Specialist in Debt Collection and Bankruptcy with Federal Diploma of Professional Education and Training, specializing in Debt Collection*".

- *Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale federale, opzione Fallimento*
- *Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet fédéral, orientation Faillite*
- *Fachfrau / Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Konkurs*

Per la versione inglese si consiglia la dicitura: "*Specialist in Debt Collection and Bankruptcy with Federal Diploma of Professional Education and Training, specializing in Bankruptcy*".

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.2.2 La decisione della SEFRI può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.3.1 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. La decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'Assemblea generale della ASEPSEF fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 ASEPSEF si assume le spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Una volta concluso l'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI un conto economico dettagliato conformemente alle sue direttive. Su tale base, la SEFRI determina il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 5 febbraio 2007 per l'esame professionale per specialisti in esecuzione e fallimento è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti secondo il regolamento del 5 febbraio 2007 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2016.

9.3 Titolo

- 9.3.1 Il titolo di "Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet fédéral" in base al punto 7.12 è equivalente al titolo attuale di "Experte/Expert en matière de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet fédéral".
- 9.3.2 I possessori dell'attestato professionale di "Experte/Expert en matière de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet fédéral" sono autorizzati a portare il nuovo titolo protetto in base al punto 7.12

9.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.


10 EMANAZIONE

Stans/Frauenfeld, 4 febbraio 2015

**Associazione svizzera per l'esame professionale per specialisti in esecuzione
e fallimento**



A. Budliger, Presidente



M. Wenk, Segretario

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **26 FEB 2015**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Rémy Hübschi
Capodivisione formazione professionale superiore